

1. I seguenti progetti norma n. 8, 17, 18 e 19 si attuano mediante Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) e prevedono al loro interno aree destinate ai programmi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) o a Piani per l'edilizia economica popolare (P.E.E.P.).

2. I S.U.A., redatti dagli aventi titolo all'interno dei rispettivi ambiti territoriali, sono approvati dal Consiglio Comunale, con la procedura di cui all'art. 60 della L.R. 61/85, come modificato dall'art. 7 della L.R. 47/93. I S.U.A. sono validamente redatti anche nel caso siano presentati solo da alcuni aventi titolo, purchè rappresentanti almeno i tre quarti del valore degli immobili sulla base dell'imponibile catastale; l'approvazione avverrà con la procedura prevista dall'art. 60 della L.R. 61/85, comma 3 e successivi.

3. All'interno degli S.U.A. devono essere individuate le aree in cui viene localizzata la volumetria destinata ai programmi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art. 51 della L. 865/71 ovvero quelle da comprendere nei Piani per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 3 della L. 167/62.

4. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell'ambito territoriale dello S.U.A. partecipa, proporzionalmente all'estensione della superficie posseduta, all'edificabilità complessiva.

5. La quota di Superficie netta di pavimento attribuita a tutti i proprietari delle aree comprese nell'ambito territoriale dei rispettivi S.U.A. corrisponde alla Superficie netta di pavimento residenziale massima al netto della quota destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica, precisamente individuata in ogni progetto norma, ed è utilizzabile secondo le modalità attuative previste dai S.U.A. stessi.

6. Con l'approvazione dei S.U.A. i proprietari si impegnano a cedere al Comune sulla base della convenzione di cui all'art. 63 della L.R. 61/85, con le procedure di scomputo di cui al primo comma dell'art. 86 della L.R. 61/85 e tenendo conto di quanto previsto al terzo comma dell'articolo precedente, gratuitamente le aree di loro proprietà relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste, nonché ai sensi delle vigenti norme sull'esproprio, secondo la procedura della cessione bonaria, le aree di loro proprietà relative alla quota di superficie fondiaria corrispondente alla Superficie netta di pavimento destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica, come individuate negli elaborati di piano; oppure in alternativa alla cessione della superficie fondiaria destinata a E.R.P. s'impegnano a realizzare edilizia convenzionata, in ragione della volumetria derivante dalla predetta superficie, e a vendere a prezzi agevolati secondo i criteri di cessione e di assegnazione previsti dai programmi E.R.P. ai sensi della L. 865/71 o P.E.E.P. ai sensi della L. 167/62.

7. Si impegnano inoltre a partecipare per la loro quota di volume edificabile alle spese per le opere di urbanizzazione.

8. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno progettate ed eseguite, ai sensi della convenzione di cui all'art. 63 della L.R. 61/85, dai proprietari singoli o associati, presentatori dello S.U.A..

9. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarà sostenuto dai privati in proporzione al volume edificabile attribuito a ciascuno di essi.